

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 115 del 12/09/2025

INSTALLAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA – DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE VIARIA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii., a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

- VISTO** il Decreto presidenziale di questo Ente n. 183 in data 05/06/2025, con il quale si affidavano alla ditta "Otherbase s.r.l." di Milano le prestazioni per la fornitura con posa in opera di nuovi apparati tecnologici di videosorveglianza presso la zona del Mandracchio al porto di Ancona;
- POSTO** che tali prestazioni, per le esigenze operative inerenti le connesse attività di installazione in sito, comporteranno l'occupazione temporanea, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nella giornata di mercoledì 17 settembre p.v., di una porzione della sede stradale retrostante l'edificio adibito a mercato ittico comunale presso la zona del Mandracchio nel porto di Ancona (identificata in colore rosso nell'immagine planimetria prodotta in calce al presente documento);
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica delle persone, di dover emanare il presente provvedimento, ciò a scanso di ogni pregiudizievole interferenza tra la pubblica circolazione viaria e le suddette attività di installazione di nuovi apparati tecnologici;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, **dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nella giornata di mercoledì 17 settembre p.v.**, lo spazio di pubblica circolazione viaria retrostante l'edificio sede del mercato ittico comunale presso la zona del Mandracchio, lo stesso meglio identificato in colore rosso nell'immagine planimetria prodotta in calce al presente documento, sarà occupato dalle attività finalizzate all'installazione di nuovi apparati tecnologici di videosorveglianza di cui nelle premesse riportato;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

Art. 1

Dalle dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nella giornata di mercoledì 17 settembre p.v., è interdetto al transito di ogni veicolo e di qualsiasi persona lo spazio di pubblica circolazione viaria retrostante l'edificio sede del mercato ittico comunale presso la zona del

Mandracchio, lo stesso meglio identificato in colore rosso nell'immagine planimetria prodotta in calce al presente documento.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori di cui nelle premesse riportato.

Art. 2

Nel periodo temporale dell'interdizione di cui al precedente articolo, restano in capo all'impresa esecutrice delle prestazioni di installazione a cui la stessa interdizione verte i seguenti obblighi:

- la regolare delimitazione e la segnalazione dei propri spazi di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, nonché il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- l'apposizione ed il costante mantenimento della segnaletica stradale provvisoria – pur in conformità al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione – funzionale alla deviazione, verso l'alternativa sede stradale antistante il lato mare dell'edificio sede del mercato ittico comunale, di tutto il traffico viario in uscita dall'area portuale;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente formati che sia necessaria in qualunque momento per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale circolazione viaria pubblica;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica o privata incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, ivi inclusi gli addetti agli approvvigionamenti ovvero gli autotrasportatori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle prestazioni di propria competenza non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il periodo indicato al precedente articolo;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via delle prestazioni di propria competenza, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica o privata incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente provvedimento;

- il puntuale rispetto delle vigenti norme e disposizioni istituzionali in materia di sicurezza doganale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione delle attività di installazione in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "*Ordinanze*" del sito internet di questo Ente, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)

INSTALLAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA – DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE VIARIA

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Spazio viario temporaneamente interdetto